



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Servizi al Cittadino e Finanziari
Ufficio Assicurazioni
APPALTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

LOTTO 1
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
RCT/O
CIG XXXXXXXXXX

Polizza RCT/O n°

DEFINIZIONI:

Amministrazione o **Ente**: Il Comune di Lavagna , Assicurato e Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Amministrazione: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Annualità assicurativa o **periodo assicurativo**: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Atto di terrorismo: l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

Contaminazione: l'avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili;

Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pregiudizio economico che ne deriva;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;

Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Retribuzioni: l'ammontare delle retribuzioni annue lorde e dei compensi, erogati al personale dipendente e ai componenti gli Organi istituzionali dell'Ente Contraente.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Scoperto: il trasferimento all'Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Decorrenza dell'Assicurazione – pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, pertanto da tale data, in deroga all'Art. 1901 del Codice Civile, la Società considera il rischio in copertura.

La Società avrà diritto al pagamento della *prima rata* di Premio, entro 60 (trenta) giorni dalla data di decorrenza indicata in Polizza; trascorso tale termine l'Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Per le rate di Premio *successive alla prima* è concesso il termine di rispetto di 60 (trenta) giorni, trascorso il quale l'Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il Premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata il 30/06 di ogni annualità.

I Premi devono essere pagati alla Società, per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

Art. 2: Dichiarazioni del Contraente – Buona Fede

2.1 Dichiarazioni inesatte del contraente:

In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavoro, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.2 Deroga alle dichiarazioni del contraente:

Il Contraente/Assicurato è dispensato dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per Sinistro di Polizze per i medesimi Rischi coperti dalla presente Polizza.

Art. 3: Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di Premio a scelta del Contraente.

Art. 4: Durata dell'Assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni 2 (Due), con effetto alle ore 24.00 del giorno 30/06/2016, scadenza alle ore 24.00 del giorno 30/06/2018, scadenza della prima rata di premio alle ore 24.00 del 30/06/2017 e frazionamento annuale.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

Resta ferma la facoltà per le parti di stipulare, al termine del periodo contrattuale sopra indicato, la rinnovazione del servizio, purchè in tale momento ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 5: Estensione territoriale

La validità dell'Assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 6: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga all'Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 7: Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Contraente e la Società, per il tramite del Broker, devono essere fatte mediante:

- pec
- sistemi di interscambio software a mezzo piattaforme web dedicate
- mail ordinarie solo in caso di comunicazioni di carattere preventivo e/o informale

Art. 8: Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 9: Informativa pre -contrattuale

Con la sottoscrizione della nota informativa pre-contrattuale allegata e con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente dichiara di aver preso atto degli obblighi della Società in ottemperanza e nel rispetto dell'Art. 123 del D.Lgs. n. 175 del 17/03/1995, in attuazione della Direttiva CEE n. 92/49 del 18/06/1992 e delle Circolari ISVAP n. 303 del 02/06/1997 e n. 518/D del 21/11/2003.

Art. 10: Intermediazione

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l'esecuzione del presente contratto in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i., a Willis Italia S.p.A., che la Società accetta e riconosce.

Si precisa che le commissioni d'uso sono a carico della Società e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Contraente.

Tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker, il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società, s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alla Società.

Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte del Contraente e della Società Delegataria.

Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.

Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente/Assicurato, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga opportuno, essere presente.

La Società provvederà all'emissione dei documenti di quietanza relativi alle rate di Premio e li farà pervenire, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza al Broker.

Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

Il pagamento effettuato dal Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società, a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o telegramma.

Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

I Premi incassati dal Broker verranno versati separatamente alla Società Delegataria ed a ciascuna delle Società Coassicuratrici a regolarizzazione dei rapporti contabili.

Il Broker provvederà ad inoltrare alla Società regolare denuncia dei Sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, i nomi ed i riferimenti degli eventuali periti e/o legali incaricati.

La Società comunicherà al Broker periodicamente, o in riscontro ad ogni sua richiesta, lo stato e/o l'esito dei sinistri (es .: chiusura senza seguito , importo riservato , importo liquidato).

Art. 11: Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.

Art. 12: Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 15: Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Si dà e si prende atto che la presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla definizione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16: Ispettorato sinistri

La Società garantisce la presenza di un Ispettorato Sinistri nella Città Metropolitana di Genova o, in mancanza, la presenza di un liquidatore presso la sede del Contraente, su semplice richiesta dello stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Descrizione dell'Attività

L'Assicurazione vale per tutte le attività istituzionali esercitate dal Contraente ai sensi delle leggi, dei decreti vigenti, anche regionali o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte; e comunque per tutte le attività svolte di fatto, o che in futuro potranno essere svolte, anche se non deliberate con atto specifico ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse, collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Assicurazione vale, sia che il Contraente operi in qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore, organizzatore, promotore o committente.

Sono comprese

- le attività svolte da organismi e/o associazioni create da e per il personale dipendente;
- le attività e/o i servizi svolti da terzi con cui esistano rapporti di collaborazione e/o gestione di interventi unitari, a cui l'Ente partecipi, anche con propri mezzi e/o personale.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- servizi di vigilanza,
- servizi di igiene sanitaria, consultori, farmacie,
- opere assistenziali (quali comitati, patronati, assistenza sociale),
- enti sportivi e/o culturali e simili,
- servizi anonari, mortuari,
- organizzazione di feste, concerti, sagre, mercati, mercatini, rappresentazioni, saloni, spettacoli pirotecnici e manifestazioni in genere,
- proprietà di piante ed alberi,
- proprietà, conduzione ed esercizio di giardini, parchi pubblici, pubblici mercati,
- proprietà, conduzione ed esercizio di uffici comunali, fabbricati e relativi impianti, nonché terreni e/o spazi e relative recinzioni,
- proprietà, conduzione ed esercizio del territorio,
- proprietà, conduzione ed esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, asili, nidi d'infanzia e scuole materne,
- proprietà, conduzione ed esercizio di colonie, soggiorni, case vacanza e centri estivi,
- proprietà, conduzione ed esercizio di palestre e campi polisportivi,
- proprietà, conduzione ed esercizio di parcheggi.

Sono pure comprese tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'Assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

È compreso il servizio di affido dei minori presso famiglie o Enti.

Tale garanzia è estesa alla Responsabilità Civile Personale dei minori durante il periodo di affidamento, nonché della famiglia affidataria, nel caso in cui fosse chiamata a rispondere dell'operato del minore che ha in affidamento. Dal novero dei terzi sono esclusi famiglie o Enti cui sono affidati i minori. La Società rinuncia all'azione di rivalsa verso le famiglie o gli Enti cui sono affidati i minori stessi. Per l'identificazione dei minori e delle famiglie o degli Enti cui sono affidati, si farà riferimento a documenti e/o atti amministrativi del Contraente.

Sono comprese anche quelle attività delle scuole dell'obbligo cui il Contraente è partecipe, compresa la responsabilità degli alunni e di tutti coloro che possono essere chiamati a rispondere del loro operato (docenti, non docenti, accompagnatori), per danni involontariamente arrecati alle persone e/o alle cose di terzi, in occasione dell'attività scolastica, parascolastica ed extrascolastica.

Gli alunni sono considerati terzi tra loro.

Art. 17: Oggetto dell'assicurazione

17.1 Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/ Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

17.2 Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) Ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i., per gli infortuni, compresi quelli "in itinere", sofferti:

- da Prestatori di Lavoro dipendenti dal Contraente/Assicurato,
- da lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000,
- dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di Legge,

sia che rientrino nelle categorie per le quali è prevista l'iscrizione all'INAIL, sia che rientrino nelle altre categorie per le quali tale iscrizione non è prevista.

2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i., del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i., cagionati a:

- Prestatori di Lavoro dipendenti dal Contraente/Assicurato,
- lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000,
- appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di Legge, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Tale invalidità permanente è calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i.

L'Assicurazione si estende anche a tutti i soggetti (consisti, borsisti, stagisti, studenti, allievi, tirocinanti, apprendisti, partecipanti a corsi di formazione, volontari, componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile, obiettori di coscienza, etc.) che prestino servizio presso il Contraente/Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che, per essere assimilati agli apprendisti, siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di Legge.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai Prestatori di Lavoro temporaneo, di cui alla Legge 196/1997. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex Art. 1916 del Codice Civile, detti Prestatori di Lavoro saranno considerati terzi.

Art. 18: Buona fede INAIL

ùL'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di Legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato non sia in regola con gli obblighi di cui sopra, quando ciò non derivi da comportamento doloso.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative notificate all'INAIL, fermo l'obbligo di denunciare tutte le Retribuzioni Lorde erogate in sede di regolazione del premio.

Art. 19: Malattie professionali

L'Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al Rischio delle malattie professionali (o dovute a causa di servizio) riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura (escluse l'asbestosi e la silicosi), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle contemplate dal D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la validità della presente Polizza, purché la data della loro insorgenza non sia oltre **24 (ventiquattro) mesi** prima della data di effetto dell'Assicurazione. Fermo restando il massimale per sinistro indicato in Polizza, in nessun caso la Società risponderà per importi superiori:

- per più Sinistri manifestatisi in una stessa Annualità Assicurativa, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta del Contraente/Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi,
- per più Sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale

La presente garanzia non vale:

- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte del Rappresentante Legale del Contraente;
- per l'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte del Rappresentante Legale del Contraente. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per le ricadute di malattie professionali precedentemente indennizzate o indennizzabili;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo **6 (sei) mesi** dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 20: Calcolo del premio

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate.

Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 21: Disciplina della responsabilità

La presente Assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti del Contraente/Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

- norme di Legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi, costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile;
- obbligazioni di natura extracontrattuale nonché contrattuale con l'esclusione delle responsabilità assunte volontariamente dal Contraente/Assicurato e non derivatigli dalla Legge;
- indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

Art. 22: Dolo e colpa grave

L'Assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo e colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere.

Art. 23: Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade d'uso pubblico, o su aree equiparate, di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni";
- b) imputabili ai Rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria come previsto dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni";
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni";
- d) a Cose sulle quali e/o nelle quali si eseguano i lavori, salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni";
- e) a Cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni";
- g) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere, intendendosi per atto di terrorismo l'uso di violenza minacciato o applicato per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o da un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o più organizzazioni, un governo o più governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; intendendosi per contaminazione l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- h) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio d'amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- i) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- j) da furto, salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni"; è compresa in garanzia la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da soggetti che si siano avvalsi - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e/o ponteggi eretti dal, o per conto del, Contraente/Assicurato;
- k) da prodotti in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni";
- l) da danni di qualsiasi natura, conseguenti a violazioni di Legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non siano derivati Danni Materiali o Corporali;
- m) derivanti da campi elettromagnetici;
- n) da detenzione e/o impiego di esplosivi, salvo quanto previsto dall'Art. 26 "Precisazioni"; è compresa in garanzia la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni derivanti da fuochi e spettacoli pirotecnici nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze o festeggiamenti;
- o) da detenzione e/o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché verificatisi in connessione con trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- p) derivanti dalle attività esercitate da ASL, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, e Consorzi Intercomunali;
- q) derivanti da fatti dolosi compiuti dagli amministratori e/o dal Rappresentante Legale del Contraente, nonché dai soggetti chiamati a sostituirli e facenti parte degli organi statutari.
- r) Sia per la garanzia RCT che RCO sono esclusi i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, di guerra civile, insurrezione, occupazione militare od invasione, sommosse, tumulti popolari, scioperi, atti vandalici.

Art. 24: Franchigia

Fatto salvo quanto diversamente indicato all'Art. 26 "Precisazioni" ed alla tabella "Riepilogo Franchigie e limiti", l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) è prestata con una Franchigia fissa di Euro 1.000,00 per ogni Sinistro.

Art. 25: Novero dei terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche sia giuridiche, agli effetti della presente Polizza sono considerati "terzi" rispetto al Contraente/Assicurato, con esclusione del Rappresentante Legale del Contraente (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato quando subiscano danni alla persona in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'Assicurazione RCO.

Si precisa che detti dipendenti ed il Rappresentante Legale del Contraente sono considerati terzi a tutti gli effetti per i danni arrecati a Cose di loro proprietà e quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dal Contraente/Assicurato.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale, il Direttore Generale;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- gli appartenenti ad altri Enti mentre svolgano la loro attività presso il Contraente/Assicurato stesso;
- gli amministratori, i Sindaci ed i dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dal Contraente/Assicurato o nelle quali il Contraente/Assicurato partecipi;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione, che in occasione di corsi di aggiornamento e/o istruzione, utilizzino le strutture di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato e/o svolgano le loro attività presso il Contraente/Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici del Contraente/Assicurato, anche quando svolgano la propria attività presso il Contraente/Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- i Prestatori di Lavoro non dipendenti del Contraente/Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto del Contraente/Assicurato.

Art. 26: Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per i seguenti Rischi:

26.1) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di beni immobili, fabbricati (magazzini, depositi, uffici, etc.) e relative dipendenze (giardini e parchi anche con alberi di alto fusto, cancellate, recinzioni, cancelli anche automatici, etc.), comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, sia propri (se locati a terzi anche se utilizzati per attività diverse da quelle per le quali è stipulata l'Assicurazione) che di terzi, occupati, o in uso a qualsiasi titolo, dal Contraente/Assicurato, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali. Ed inoltre la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di tensostrutture, tende, strutture mobili, campi da gioco, impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature, antenne, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti e macchinari, nonché ruderi monumentali e non, e tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri.

- ✓ La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia.
- ✓ La garanzia comprende i danni prodotti da spargimento di acqua e occlusione di condutture di qualsiasi genere; tale garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di **Euro 1.500.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa
- ✓ Relativamente ai soli danni da spargimento di acqua senza rottura di tubazioni e/o condutture, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **Euro 3.000,00** per Sinistro ed il massimo Risarcimento di **Euro 500.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.2) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consigli di usare e che il Contraente/Assicurato ritenga di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature siano messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.

26.3) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dal Contraente/Assicurato.

- 26.4)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i Rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata; la garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di **Euro 500.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
- 26.5)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti causati da rotture accidentali di tubazioni sotterranee.
- 26.6)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di biciclette, velocipedi, quadricicli, biciclette elettriche o elettro-assistite, veicoli a mano o a traino animale.
- 26.7)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di cani, servizi di vigilanza e servizi di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- 26.8)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o installazione ovunque di insegne, cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, cartelli stradali con relativi supporti e/o accessori, striscioni, attrezzature, antenne e simili.
- 26.9)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso e/o installazione ovunque di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento.
- 26.10)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione dell'attività, nonché di gru e bracci caricati su detti mezzi.
- 26.11)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione di farmacie comunali, subordinate al possesso, da parte dei dipendenti del Contraente/Assicurato addetti alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta; sono compresi i danni, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
- 26.12)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di asili e scuole, di qualsiasi ordine e grado, nell'ambito delle quali gli alunni devono essere considerati terzi tra loro, anche per le attività prescolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e parascolastiche; sono compresi i servizi di scuolabus gestiti direttamente o in convenzione, con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà dell'Ente.
- 26.13)** Organizzazione e/o gestione e/o conduzione di corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili).
- 26.14)** Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di istituti per l'educazione musicale, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, colonie estive, invernali ed elioterapiche, case vacanza, centri di attività di ricerca in genere anche geologica, ecologica e botanica, centri culturali, biblioteche, musei, cinematografi, teatri, auditori, gallerie d'arte, case di accoglienza, alberghi, pensionati, macelli, mercati, canili (compreso il servizio di accalappiacani), locali per servizi igienici e bagni pubblici, giardini zoologici e simili, cimiteri, ambulatori, consultori (compresi servizi sanitari in genere).
- 26.15)** Organizzazione e/o gestione di attività sportive, culturali e ricreative, svolte anche tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
- 26.16)** La responsabilità civile di cui agli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis (e successive variazioni di cui alla Legge 316/1978) - 1786 del Codice Civile, che si intende garantita fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per danneggiato, ma con il limite di euro 100.000,00 per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
- 26.17)** La responsabilità civile per i servizi che il Contraente/Assicurato debba erogare presso il domicilio di cittadini/assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale (guardia medica), ivi compresi i danni in itinere al personale e/o collaboratori stessi.
- 26.18)** Danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso clienti e visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose, depositate nelle cassettiere o presso il banco d'ingresso delle sedi, che siano tenuti a lasciare prima di attraversare il METAL-DETECTOR o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere. La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di Euro 50.000,00 per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
- 26.19)** La responsabilità civile per **danni a veicoli** di dipendenti, Prestatori di Lavoro o terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi del Contraente/Assicurato, ferma l'esclusione dei danni da furto; tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **Euro 250,00** per Sinistro e con il massimo Risarcimento di **Euro 200.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
- 26.20)** **Organizzazione** e/o gestione e/o conduzione di **feste patronali con spettacoli pirotecnici** e fuochi d'artificio, con il massimo Risarcimento, per danni a Cose, di **Euro 100.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa..
- 26.21)** **Organizzazione** e accensione di **falò tradizionali**, a condizione che venga rispettata la normativa vigente, con il massimo Risarcimento, per danni a Cose, di **Euro 200.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.
- 26.22)** **Proprietà** e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di **mense, bar, spacci e macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande**, anche se di terzi o a loro affidati, compresi i danni cagionati dai generi somministrati

o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a difetto di origine del prodotto.

26.23) Organizzazione e/o gestione del servizio di **nettezza urbana**, compresa la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di cassonetti, campane per la raccolta differenziata di vetro, carta ed altro materiale, e contenitori vari. E compresa la proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di impianti di incenerimento.

26.24) Esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente/Assicurato, compresi affissioni, beneficenza, esazione tributi e polizia e/o pubblica sicurezza (svolto anche a cavallo) con l'impiego di armi da fuoco e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa; il tutto anche in qualità di committente.

26.25) Organizzazione e/o gestione e/o partecipazione, o **concessione di patrocinio**, di:

- a) **gite, visite guidate negli uffici** del Contraente/Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove);
- b) **mostre, fiere, convegni, congressi**, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, mercatini, sfilate, cortei, **esposizioni**, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture), anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.

26.26) Danni derivanti da mancanza od **insufficienza di illuminazione pubblica, segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa**, cordoli protettivi, recinzioni, mezzi di protezione in genere ed altre strutture concernenti la circolazione stradale, da difettoso funzionamento di semafori e da omissioni nei relativi compiti di vigilanza e manutenzione.

26.27) Manutenzione di ponti, **corsi d'acqua**, canali anche irrigui, **rete viaria e/o stradale, parchi, giardini, aiuole ed altro**. Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il Contraente/Assicurato anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali.

26.28) Sgombero neve dalla rete viaria e/o stradale, anche se di proprietà di terzi o se ubicata fuori dai confini comunali, da giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente/Assicurato con proprio personale e mezzi idonei.

26.29) Organizzazione e/o gestione di **servizi socio-assistenziali/sanitari/educativi** e per le opere di assistentato, con riferimento all'**affidamento** o all'assistenza di minori e anziani (compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di Legge) e di persone portatrici di handicap, per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, purché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire al Contraente/Assicurato, pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone preposte o che comunque abbiano assunto affidamento.

Inoltre i minori e gli anziani in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerati terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possano arrecare a Cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale; per le persone portatrici di handicap tale estensione vale anche quando siano inserite in strutture scolastiche.

26.30) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di **centri per recupero scolastico, laboratori artistici e/o multimediali** e cineforum, sia per minori che per adulti, condotti, organizzati e gestiti con la collaborazione di educatori e/o volontari.

26.31) Danni:

- subiti da dipendenti di aziende od Enti **distaccati** presso il Contraente/Assicurato;
- causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre aziende od Enti.

26.32) Danni subiti da soggetti che partecipino a **corsi, prove ed esami (sia pratici che teorici) in merito all'eventuale assunzione** nell'organico del Contraente/Assicurato, nonché i danni causati da detti partecipanti, purché sia riscontrata la responsabilità del Contraente/Assicurato nell'evento dannoso.

26.33) Danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da **persone che pur non essendo Dipendenti** del Contraente/Assicurato, a qualsiasi titolo, **svolgano attività manuali e non** (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso.

A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili, i corsisti, gli studenti, i borsisti, gli allievi, gli stagisti, gli apprendisti, i tirocinanti, i volontari, i componenti eventuali Nuclei Volontari Protezione Civile (anche durante le esercitazioni), gli obiettori di coscienza, le guardie ecologiche, le persone a rapporto convenzionale, i cittadini incaricati di pubblici servizi, etc.

La garanzia è inoltre estesa alla Responsabilità Civile Personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti e/o altri Prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni.

26.34) Premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il Sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in Polizza, le garanzie si estendono ai **prestatori d'opera autonomi**, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) ed al **personale trasferito** al Contraente/Assicurato ai sensi del D.L. 496/1997 e del DPCM 09/10/1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" nei termini seguenti:

- a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di Legge, il Contraente/Assicurato ed il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO. È comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS (o Enti similari) e dell'INAIL ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile;
- b) tali prestatori d'opera sono garantiti per danni provocati a terzi e/o dipendenti e/o altri Prestatori di Lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente/Assicurato.

26.35) La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, che può cedere in appalto e subappalto lavori in genere, nella sua qualità di **committente**, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi.

26.36) Organizzazione e/o gestione di **Squadre Antincendio e di Protezione civile** organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato, ove si verifichi l'esistenza del servizio.

26.37) Con riferimento alla **responsabilità della committenza** ex Art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dal Contraente/Assicurato (dipendenti e non dipendenti), anche non abilitate, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA, o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente/Assicurato; la garanzia vale anche per i Danni Corporali cagionati alle persone trasportate.

26.38) Premesso che il Contraente/Assicurato può **affidare** in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, Prestatori di Lavoro, collaboratori, consulenti e simili, **autovetture** di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per danni subiti dal **conducente** delle stesse autovetture a causa di vizio occulto di costruzione, o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di **E 1.500.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.39) Premesso che il Contraente/Assicurato può **delegare, commissionare, appaltare** ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assuma contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo, oltre che nei confronti del Contraente/Assicurato principale anche nei confronti degli altri co-appaltatori e co-prestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali Polizze che le imprese o le persone possano aver stipulato o reso efficaci, mentre si intende prestata a primo Rischio quando non intervengano le predette Polizze.

26.40) Organizzazione e/o gestione **servizi di rimozione veicoli** effettuato con mezzi appositamente attrezzati. Sono compresi i danni cagionati ai veicoli - sollevati, rimorchiati o trasportati - a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **Euro 250,00** per Sinistro e con il massimo Risarcimento di **Euro 200.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.41) Danni provocati a terzi per l'uso di **anticrittogamici, antiparassitari e pesticidi**, quando facciano parte della normale manutenzione di piante, giardini e parchi pubblici.

26.42) Danni provocati a terzi conseguenti a **contaminazione o inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo**, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di **Euro 500.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.43) Danni provocati a terzi conseguenti a **operazioni di disinfestazione** o disinfezione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.

26.44) Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di **Euro 200.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa. Resta inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con valida e operante garanzia "Ricorso dei vicini/terzi", la presente opererà a secondo Rischio.

26.45) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di **attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di Polizza. La garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **Euro 500,00** per Sinistro e con il massimo Risarcimento di **Euro 500.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.46) Danni a cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **Euro 200,00** per Sinistro e con il massimo risarcimento di **Euro 300.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.47) Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguano i lavori. La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di **Euro 20.000,00** per Sinistro.

26.48) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **euro 100,00** per Sinistro e con il massimo Risarcimento di **Euro 200.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.49) Danni dovuti a assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi all'esecuzione di sotto murature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **euro 1.000,00** per Sinistro e con il massimo risarcimento di **Euro 500.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.50) Danni a condutture e impianti sotterranei in genere. La garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **Euro 400,00** per Sinistro e con il massimo Risarcimento di **Euro 300.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.51) Danni cagionati alle cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo dal Contraente/Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di **Euro 100.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.52) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o uso di apparecchiature che il Contraente/Assicurato abbia in comodato od in uso da terzi, o che conceda in comodato od in uso a terzi.

26.53) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di Proprietà Agricole.

26.54) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di parcheggi, garage, distributori ed impianti di benzina, anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti del Contraente/Assicurato. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati a veicoli, ancorché di proprietà di dipendenti, in sosta nell'ambito degli spazi appositamente destinati a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle Cose in essi contenute; tale garanzia è prestata con una Franchigia fissa di **Euro 100,00** per Sinistro e con il massimo risarcimento di **Euro 200.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.55) Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danni a cose in conseguenza dell'uso di armi verificatosi in relazione alla professione di vigile, ufficiale, comandante e di operatori in genere della Polizia Municipale. La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo delle armi in dotazione anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando il servizio, nonché per intraprendere talune attività previste dall'Art. 55 del Codice Penale. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono considerati terzi tra loro come è considerato terzo il Contraente/Assicurato.

26.56) Organizzazione e/o gestione e/o collaborazione con la locale "Pro Loco", comprese le attività organizzate dalla stessa, nonché tutte le operazioni di installazione e disinstallazione di tutte le attrezzature/ apparecchiature necessarie allo svolgimento di tali attività.

26.57) Danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per il trattamento dei dati personali e sensibili. La garanzia è valida a condizione che detto trattamento sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività del Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata con il massimo Risarcimento di **Euro 200.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per multe ed ammende inflitte direttamente al Contraente/Assicurato od alle persone del cui fatto la stessa debba rispondere.

26.58) Attività parascolastiche; è quindi compresa la responsabilità civile degli alunni/allievi/partecipanti e sono compresi i danni cagionati ai docenti o altro personale direttivo o amministrativo ed a tutti coloro che operano nelle scuole, strutture di nido, scuole materne, strutture di formazione professionale; nei rischi coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi alle attività sportive in palestre, piscine, campi, anche non dell'Ente, svolte anche soltanto con il consenso implicito dell'Ente e/o dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, nonché i rischi comunque connessi a passeggiate e/o gite e/o visite a musei, caserme, stabilimenti, pubblici esercizi e quant'altro (anche se con inizio, svolgimento o protrazione fuori dal consueto orario normale di esercizio), a lavori di gruppo fuori e dentro scuola, con la presenza di più classi e di tutti o parte dei collaboratori.

26.59) Lavori di scavo; la garanzia vale anche dopo il rinterro degli scavi fino a **30 (trenta) giorni** dall'avvenuta consegna dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di **Euro 1.000.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

26.60) Concessione di spiagge libere anche attrezzate

26.61) Attività sportive, culturali e ricreative di ogni genere a titolo esemplificativo e non limitativo di tipo ludico ricreativo, corsi di formazione in genere, corsi di ballo in genere organizzate e/o gestite e/o svolte da terzi. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di **Euro 1.000.000,00** per Sinistro e per Annualità Assicurativa.

Art. 27: Responsabilità Civile Personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale

- degli amministratori e del Rappresentante Legale del Contraente, nonché dei soggetti chiamati a sostituirli e facenti parte degli organi statutari,
- del Segretario Generale
- dei dirigenti,
- dei funzionari,
- dei dipendenti e dei Prestatori di Lavoro per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti e/o altri Prestatori di Lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni.

La presente garanzia comprende anche la Responsabilità Civile Personale derivante ai dipendenti con funzione e/o qualifica di :

- "Datore di lavoro", "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", "Responsabile della Sicurezza" "Preposto alla Sicurezza" ai sensi della Legge 626/1994, oggi D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
- "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la Progettazione", "Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori", "Committente" ai sensi D.Lgs. 494/1996, oggi D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti, salvo il caso di dolo.

Art. 28: Rivalsa INPS

Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984.

Art. 29: Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale per la quota parte attribuibile al Contraente / Assicurato.

Art. 30: Obblighi in caso di sinistri

In caso di Sinistro il Contraente, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla Società, od al Broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

Tale obbligo riguarda gli eventi per cui interviene richiesta di Risarcimento da parte di terzi o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, sempre che tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la Società.

Relativamente ai Sinistri rientranti nella garanzia responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), il Contraente è tenuto a darne avviso per iscritto alla Società, od al Broker, solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia ricevuto:

- formale notizia/comunicazione di inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge;
- formale richiesta di risarcimento od azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e/o dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984, ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, qualora esercitassero diritto di rivalsa.

In tutti gli altri casi, il Contraente è esonerato dal dare avviso per iscritto alla Società, od al Broker, restando in ogni caso impegnato ad istituire la relativa pratica tenendo per sé, ma eventualmente a disposizione della Società, la relativa documentazione, tanto di carattere sanitario che testimoniale.

Art. 31: Gestione sinistri

La Società, con periodicità annuale, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al Contraente ed al Broker l'elenco dettagliato dei Sinistri così suddiviso.

- Sinistri denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla Società);
- Sinistri riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- Sinistri liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- Sinistri respinti e/o chiusi senza seguito.

Tutti i Sinistri indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del Sinistro;
- data in cui ha avuto conoscenza del Sinistro l'Ufficio competente del Contraente;
- data di apertura della pratica di Sinistro presso la Società;
- data della definizione del Sinistro per liquidazione, chiusura senza seguito od altro motivo;
- nominativo del terzo reclamante;
- tipologia di Sinistro (es. danno a cose, danno a persone);
- descrizione sintetica delle cause del Sinistro;
- luogo di accadimento del Sinistro.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente ed al Broker preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Riguardo ai Sinistri che hanno dato luogo a vertenze giudiziali, la Società si impegna a fornire l'aggiornamento sullo stato delle stesse.

Art. 32: Gestione delle vertenze – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, incluse quelle rientranti in Franchigia, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia penale, in nome del Contraente/Assicurato, designando d'intesa con lo stesso legali, tecnici e consulenti, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione della controparte.

In tal senso la Società si impegna a comunicare preventivamente e con tempestività al Contraente/Assicurato il nominativo dei legali, tecnici e consulenti cui intende affidare i rispettivi incarichi, onde consentire all'Ente il dovuto esercizio della facoltà di espressione di gradimento, in funzione di eventuali incompatibilità che potessero essere da quest'ultimo ravvisate.

La Società si impegna a comunicare in tempo utile al Contraente/Assicurato, la designazione o l'incarico di legali, tecnici e consulenti.

Qualora la tacitazione della controparte intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o

legale verrà ugualmente fornita nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia già, in quel richiesto il rinvio a giudizio del Contraente/Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, sia dirette che per rivalsa, entro il limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dal Contraente/Assicurato che non siano state preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

La Società non risponde di multe e/o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 33: Recupero Franchigie

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del Risarcimento eventualmente dovuto al lordo di Scoperti e/o Franchigie contrattualmente previsti.

Altresì la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del Risarcimento eventualmente dovuto anche qualora tale importo non superi per valore Scoperti e/o Franchigie contrattualmente previsti.

La Società si impegna inoltre a comunicare, contestualmente alla richiesta di rimborso franchigia al Contraente, l'avvenuto pagamento a liquidazione totale del sinistro a favore del terzo danneggiato, accompagnata da nota di accettazione sottoscritta senza riserve dallo stesso terzo danneggiato, a totale risarcimento del danno subito e totale tacitazione del sinistro.

Alla scadenza di ogni Annualità Assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunica al Contraente gli importi anticipati per Scoperti e/o Franchigie (con gli estremi dei rispettivi sinistri liquidati) ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro **60 (sessanta) giorni** dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione ovvero frazionando l'importo dovuto con modalità da concordare.

Qualora la Polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra saranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo Sinistro ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento sempre entro **60 (sessanta) giorni** dalla relativa richiesta.

Art. 34: Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da Assicurazione dalla presente Polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente Polizza.

Gli Scoperti e/o Franchigie previsti dalla presente Polizza si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre Assicurazioni. Gli Scoperti e/o Franchigie della presente Polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dagli Scoperti e/o Franchigie previsti da altre Assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 35: Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'Art. 1911 del Codice Civile, in caso di Sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento del Risarcimento, liquidato a termini delle condizioni di Assicurazione in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 157/1995, tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento del Risarcimento e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria. E convenuto che la Società Delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare dei Risarcimenti spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle Società Coassicuratrici a rimborsare alla Società Delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato separatamente nei confronti di ciascuna Società.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (Polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Società Coassicuratrici.

I Risarcimenti verranno liquidati dalla Società Delegataria attraverso sottoscrizione di quietanza unica per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Ogni comunicazione inerente al contratto s'intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con la Società Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta o alla gestione dei Sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei Premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 36: Consenso al trattamento dei Dati Personali

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il Contraente/Assicurato, la Società ed il Broker.

Art. 37: Regolazione del premio

Poiché il Premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di Rischio variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio lordo annuo minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze, attive o passive, del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti alcuna comunicazione di variazione dei dati anzidetti, si intenderà che gli stessi non abbiano subito variazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive e considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire

Giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 38: Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di tutto il personale dipendente del Contraente, salvo per il caso di dolo, per cui conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.

Inoltre la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di tutti i soggetti di cui il Contraente si avvalga per lo svolgimento della propria attività.

Nel caso di dolo la Società conserva sempre il diritto di rivalsa.

La Società conserva sempre il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nel caso in cui il Contraente eserciti tale diritto.

Art. 39: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 40: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ARTICOLO	GARANZIA	FRANCHIGIA	LIMITI DI RISARCIMENTO
Art. 19	Malattie Professionali	€ 500,00	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.1	Spargimento di acqua	€ 200,00	€ 750.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.1	Spargimento di acqua senza rottura di condutture e/o tubazioni	€ 3.000,00	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.16	Artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 C.C.	€ 500,00	€ 3.000,00 per danneggiato € 100.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.18	Metal-detector	€ 500,00	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.19	Veicoli nell'ambito delle strutture	€ 250,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.20	Feste patronali con spettacoli pirotecnici	€ 1.000,00	€ 100.000,00 per cose per sinistro e per anno
Art. 26.21	Falò tradizionali	€ 500,00	€ 200.000,00 per cose per sinistro e per anno
Art. 26.27	Lavori di manutenzione	-	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.37	Committenza Auto	€ 200,00	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.38	Conducenti	€ 500,00	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.40	Servizio rimozione veicoli	€ 250,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.42	Inquinamento accidentale	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.44	Ricorso terzi da incendio	-	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.45	Interruzione attività	€ 500,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.46	Cose nell'ambito dei lavori	€ 200,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.47	Cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 1.000,00	€ 20.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.48	Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 100,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.49	Cedimento del terreno	€ 1.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.50	Condutture e impianti sotterranei	€ 400,00	€ 300.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.51	Cose in consegna o custodia	€ 500,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.54	Parcheggi	€ 100,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.57	Trattamento dei dati personali e sensibili	€ 500,00	€ 200.000,00 per sinistro e per anno
Art. 26.59	Lavori di scavo	-	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno

MASSIMALI ASSICURATI

Aliquota
promille

RCT

€ 3.000.000,00 per sinistro

€ 3.000.000,00 per ogni persona infortunata o deceduta

€ 3.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone

RCO

€ 3.000.000,00 per sinistro

€ 3.000.000,00 per ogni prestatore d'opera

In caso di Sinistro che coinvolga entrambe le garanzie RCT e RCO, la Società risponderà fino ad un massimo di

€ 6.000.000,00.

In caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il Massimale per Sinistro stabilito in Polizza, resta per ogni effetto unico, anche se vi è corresponsabilità di più Assicurati

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Retribuzioni erogate

Euro 3.645.000,00

..

Totale premio imponibile

euro ...

Imposte

euro ...

Totale premio lordo annuo

euro ...

PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA